

INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE NEI MODELLI REDDITI 2019

La presente Scheda esamina i nuovi indici sintetici di affidabilità fiscale operativi a decorrere dal periodo d'imposta 2018 (modelli REDDITI 2019) ed il relativo sistema premiale, come definito dal provv. Agenzia delle Entrate 10.5.2019 n. 126200.

Paola RIVETTI¹

1 PREMESSA

Gli indici sintetici di affidabilità fiscale (c.d. "ISA") per gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni sono stati istituiti dall'art. 9-*bis* co. 1 - 19 del DL 24.4.2017 n. 50, conv. L. 21.6.2017 n. 96, e trovano applicazione per la prima volta per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2018, in sede di presentazione dei modelli REDDITI 2019. Da tale periodo, gli ISA sostituiscono studi di settore e parametri contabili tanto in sede dichiarativa, quanto ai fini dell'accertamento.

Ogni singolo indice fornisce un giudizio di sintesi sull'affidabilità del contribuente:

- espresso su una scala da 1 a 10;
- calcolato come media aritmetica di un insieme di indicatori elementari (di affidabilità e di anomalia).

Da tale giudizio dipende il riconoscimento dei benefici previsti dal regime premiale, nonché la potenziale inclusione della singola posizione nell'ambito di particolari liste di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale, tenuto anche conto delle informazioni presenti nell'Archivio dei rapporti finanziari dell'Anagrafe tributaria (art. 7 co. 6 del DPR 605/73).

¹ p.rivetti@eutekne.it.

Disposizioni attuative

La tabella di seguito riportata riassume i decreti ed i provvedimenti attuativi relativi agli indici sintetici applicabili per il periodo d'imposta 2018.

Fonte	Contenuto
DM 23.3.2018 e DM 28.12.2018	Approvazione degli ISA operativi per il periodo 2018.
Prov. Agenzia delle Entrate 30.1.2019 n. 23721	<ul style="list-style-type: none"> • Approvazione dei modelli ISA per il 2018; • indicazione delle modalità per l'acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell'applicazione degli ISA per il 2018
Prov. Agenzia delle Entrate 15.2.2019 n. 38513	Approvazione delle specifiche tecniche e dei controlli per la trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini degli ISA.
DM 27.2.2019	Approvazione di: <ul style="list-style-type: none"> • interventi correttivi per la gestione delle imprese che transitano dal sistema contabile improntato al criterio di competenza a quello di cassa o viceversa; • modifiche delle Territorialità; • modifiche agli indici di concentrazione della domanda e dell'offerta, necessari per tener conto di situazioni di differente vantaggio competitivo o di differente svantaggio competitivo, in relazione alla collocazione territoriale; • misure di ciclo settoriale, necessarie per tener conto degli effetti dell'andamento congiunturale.
Prov. Agenzia delle Entrate 10.5.2019 n. 126200	<ul style="list-style-type: none"> • Definizione dei livelli di affidabilità cui corrispondono i benefici previsti dal regime premiale; • definizione delle modalità per il reperimento delle ulteriori informazioni necessarie all'operatività degli ISA.

Si segnala che il *software* applicativo degli ISA, denominato "Il tuo Isa 2019", è stato pubblicato il 10.6.2019, mentre le ulteriori informazioni ai fini degli indici possono essere prelevate dal Cassetto fiscale a decorrere dall'11.6.2019.

Rinvio dei termini di versamento delle imposte

In ragione delle tempistiche con cui sono stati messi a disposizione gli strumenti applicativi degli ISA, nel Ddl. di conversione del DL 30.4.2019 n. 34 (c.d. DL "crescita") è stata inserita una disposizione che proroga al 30.9.2019 i termini dei versamenti delle imposte risultanti dai modelli REDDITI, IRAP e IVA che scadono dal 30.6.2019 al 30.9.2019, in favore dei contribuenti che esercitano attività economiche per cui sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 5.164.569,00 euro².

2 ELABORAZIONE DEGLI INDICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE

Gli indici sono elaborati sulla base di analisi di dati e informazioni relativi a più periodi

² Cfr. Gallo S. "Imposte al 30 settembre per i soggetti ISA", *Il Quotidiano del Commercialista*, www.eutekne.info, 18.6.2019.

d'imposta, acquisiti dalle dichiarazioni fiscali, dalle fonti informative disponibili presso l'Anagrafe tributaria, le Agenzie fiscali, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Ispettorato nazionale del lavoro e il Corpo della Guardia di Finanza, nonché da altre fonti (art. 9-*bis* co. 3 del DL 50/2017).

2.1 APPROVAZIONE DEGLI ISA

Gli indici sono approvati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze entro il 31 dicembre del periodo d'imposta per il quale sono applicati.

Gli ISA applicabili per il periodo d'imposta 2018 sono stati approvati con i DM 23.3.2018 e 28.12.2018, ai quali sono allegate le note metodologiche che, per ciascun ISA, indicano i modelli di *business* (c.d. "MoB")³, nonché gli indicatori applicabili e il loro funzionamento rispetto allo specifico indice.

In totale, per il 2018, si tratta di 175 ISA suddivisi nelle seguenti categorie:

- commercio;
- servizi;
- professionisti;
- manifatture;
- agricoltura.

Per ciascun ISA è stato approvato un modello di comunicazione che costituisce parte integrante del modello REDDITI 2019 e viene compilato mediante l'apposito *software* "Il tuo Isa 2019".

ISA in agricoltura

In relazione al settore agricolo sono stati approvati gli ISA n. AA01S - Coltivazioni agricole, silvicoltura ed utilizzo di aree forestali e AA02S - Produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi. Fino al 2017, le attività oggetto di questi nuovi ISA erano incluse tra quelle interessate dai parametri contabili in base alla Tabella A allegata al DPCM 29.1.96.

Dal punto di vista soggettivo tali ISA non devono comunque essere applicati da:

- agricoltori che ritraggano dalle attività reddito agrario nei limiti di cui all'art. 32 del TUIR (poiché gli ISA si applicano rispetto alle attività produttive di redditi d'impresa e di lavoro autonomo);

³ Rispetto all'ISA AK04U - Attività degli studi di legali, ad esempio, risultano individuati i seguenti MoB:

- avvocati che in genere esercitano la professione a titolo individuale senza ricorrere a personale dipendente o collaboratori esterni;
- avvocati che in genere esercitano la professione a titolo individuale affidando a terzi prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale;
- avvocati che svolgono l'attività prevalentemente per il committente principale non operando esclusivamente presso il suo studio e/o struttura;
- avvocati che in genere esercitano la professione a titolo individuale avvalendosi di dipendenti e/o collaboratori;
- avvocati che esercitano l'attività esclusivamente presso lo studio/struttura del committente principale;
- avvocati che in genere esercitano la professione in forma collettiva.

- imprenditori che determinano il reddito d'impresa derivante dall'attività agricola con criteri forfetari (ad esempio, reddito generato dall'attività di allevamento relativo alla parte eccedente il limite di cui alla lett. b) dell'art. 32 co. 2 del TUIR o quello dall'attività di agriturismo)⁴.

2.2 REVISIONE DEGLI ISA

Gli indici sono soggetti a revisione almeno ogni 2 anni dalla loro prima applicazione o dall'ultima revisione. La revisione è programmata con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro il mese di gennaio di ciascun anno.

Il provv. Agenzia delle Entrate 30.1.2019 n. 23723 ha programmato la revisione degli ISA per il periodo d'imposta 2019.

2.3 INTEGRAZIONE DEGLI ISA

A seguito dell'approvazione, gli indici possono essere integrati al fine di tener conto di situazioni di natura straordinaria, anche correlate a modifiche normative e ad andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinate attività economiche o aree territoriali (art. 9-*bis* co. 2 del DL 50/2017).

Tali integrazioni vanno approvate entro il mese di febbraio del periodo d'imposta successivo a quello per il quale sono applicate (per il 2018, si tratta del DM 27.2.2019).

3 AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE DEGLI ISA

Gli ISA si applicano agli esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo che svolgono come attività prevalente una o più attività tra quelle per le quali risulta approvato un indice sintetico di affidabilità fiscale.

3.1 INDIVIDUAZIONE DELL'ATTIVITÀ PREVALENTE

In caso di esercizio di più attività, per attività prevalente, con riferimento alla quale si applicano gli ISA, si intende l'insieme delle attività dalle quali deriva, nel corso del periodo d'imposta, il maggiore ammontare di ricavi o di compensi, determinato attraverso la somma dei ricavi o compensi afferenti tutte le attività previste dallo specifico indice.

L'attività prevalente va individuata con riferimento ad una stessa categoria reddituale. Come risulta dalle istruzioni alla compilazione dei modelli ISA - Parte generale, se sono svolte diverse attività, alcune in forma d'impresa e altre in forma di lavoro autonomo, deve determinarsi sia l'attività prevalente relativa al complesso delle attività svolte in forma d'impresa sia l'attività prevalente relativa al complesso delle attività svolte in forma di lavoro autonomo; se le attività prevalenti per le due categorie reddituali sono contraddistinte da codici attività:

⁴ In dottrina si veda Di Gangi T. "Indici di affidabilità fiscale anche per gli agricoltori con reddito d'impresa", *Il Quotidiano del Commercialista*, www.eutekne.info, 20.4.2019; Carucci F.G. "Molti imprenditori agricoli esonerati dagli indici", *Italia Oggi*, 16.5.2019, p. 27.

- afferenti ISA differenti, il contribuente applica i diversi ISA eventualmente approvati per ciascuna di esse;
- compresi nello stesso ISA, il contribuente lo applica sia per l'attività d'impresa che per quella di lavoro autonomo (in un caso, compilando il quadro F e, nell'altro, il quadro G dei dati contabili).

3.2 CAUSE DI ESCLUSIONE

La seguente tabella riepiloga le cause di esclusione dagli ISA con i relativi codici da indicare nei modelli REDDITI.

Causa di esclusione	Codice nei modello REDDITI
Inizio dell'attività nel corso del periodo d'imposta.	1
Cessazione dell'attività nel corso del periodo d'imposta.	2
Ricavi (art. 85 co. 1, esclusi quelli di cui alle lett. c), d) ed e) del TUIR) o compensi dichiarati (art. 54 co. 1 del TUIR) superiori a 5.164.569,00 euro.	3
Periodo di non normale svolgimento dell'attività.	4
Determinazione del reddito con criteri "forfetari".	5
Classificazione in una categoria reddituale diversa da quella prevista dal quadro degli elementi contabili contenuto nel modello ISA approvato per l'attività esercitata.	6
Esercizio di due o più attività d'impresa, non rientranti nel medesimo ISA, qualora l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall'ISA relativo all'attività prevalente superi il 30% dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.	7
Enti del Terzo settore non commerciali che optano per la determinazione forfetaria del reddito d'impresa ai sensi dell'art. 80 del DLgs. 117/2017.	8
Organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario ai sensi dell'art. 86 del DLgs. 117/2017.	9
Imprese sociali di cui al DLgs. 112/2017	10
Società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.	11
Società cooperative esercenti attività di "Trasporto con taxi" - codice attività 49.32.10 e di "Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente" - codice attività 49.32.20, di cui all'ISA AG72U.	12
Corporazioni dei piloti di porto esercenti le attività di cui all'ISA AG77U - Trasporti marittimi e per vie d'acqua interne, noleggio di imbarcazioni e servizi connessi.	13

I contribuenti esclusi dall'applicazione degli ISA non sono tenuti alla compilazione del relativo modello, con la sola eccezione delle imprese multiattività per le quali la presentazione dello stesso è funzionale alla sola acquisizione dati (istruzioni alla compilazione dei modelli ISA - Parte generale).

3.2.1 Inizio e cessazione dell'attività

In merito alle cause di esclusione relative all'inizio e alla cessazione dell'attività, l'Agenzia delle Entrate aveva fornito alcune indicazioni con riferimento agli studi di settore, che si riportano di seguito nell'attesa che vengano riconfermate in via ufficiale anche rispetto agli ISA. Diversamente dagli studi di settore, non è più contemplata l'esclusione di tali cause nei casi di:

- cessazione e inizio dell'attività, da parte dello stesso soggetto, entro sei mesi dalla data di cessazione;
- mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti.

Conseguentemente, rispetto a tali fattispecie, dovrebbe operare l'esclusione dagli ISA.

Esercizio di più attività

In caso di esercizio di più attività, la causa di esclusione relativa all'inizio dell'attività dovrebbe essere riferita all'attività svolta nel suo complesso dal contribuente. Pertanto, in tale ipotesi, l'esclusione dall'applicazione degli ISA per inizio attività dovrebbe essere riferibile solo alla prima delle attività svolte⁵.

Inizio e cessazione dell'attività nello stesso anno

In caso di inizio e cessazione dell'attività nel corso del medesimo periodo d'imposta, sarebbero configurabili due fattispecie di esclusione: per inizio e per cessazione dell'attività.

Posto che nei quadri contabili del modello REDDITI è possibile indicare un solo codice di esclusione, il contribuente dovrebbe inserire solo la causa relativa all'inizio dell'attività (codice 1)⁶.

3.2.2 Periodo di non normale svolgimento dell'attività

Le istruzioni di parte generale alla compilazione del modello ISA forniscono un elenco delle cause che possono generare un non normale svolgimento dell'attività e, conseguentemente, determinare l'esclusione dagli indici.

Fattispecie esemplificative
Stato di liquidazione ordinaria, liquidazione coatta amministrativa o fallimentare.
Ritardato avvio dell'attività produttiva prevista dall'oggetto sociale per eventi vari (es. ritardo nella costruzione dell'impianto; assenza di autorizzazioni amministrative; svolgimento esclusivo di un'attività di ricerca propedeutica a quella produttiva di beni e servizi, sempreché l'attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi).
Interruzione dell'attività che si è protratta tutto l'anno a causa di lavori di ristrutturazione di tutti i locali nei quali viene esercitata l'attività.
Affitto dell'unica azienda.
Sospensione dell'attività ai fini amministrativi, qualora sia stata data comunicazione alla Camera di Commercio.
Per i professionisti, il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per la maggior parte dell'anno a causa di provvedimenti disciplinari.

⁵ Cfr. circ. Agenzia delle Entrate 16.3.2012 n. 8, § 6.1, quesito 1, con riferimento agli studi di settore.

⁶ Cfr. risposta Agenzia delle Entrate 10.6.2013 FAQ 9, con riferimento agli studi di settore.

Fattispecie esemplificative
<p>Modifica dell'attività nel corso del periodo d'imposta. Non costituisce causa di esclusione la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata qualora le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici attività compresi nello stesso ISA.</p>
<p>Eventi sismici che abbiano determinato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • danni ai locali destinati all'attività d'impresa o di lavoro autonomo, tali da renderli totalmente o parzialmente inagibili (attestati dalle relative perizie tecniche o dall'esito dei controlli della protezione civile) e non più idonei all'uso; • danni rilevanti alle scorte di magazzino (certificabile a seguito di apposita perizia tecnica) tali da causare la sospensione prolungata del ciclo produttivo; • l'impossibilità di accedere ai locali di esercizio dell'attività, indipendentemente dai danni subiti, in quanto ricadenti in aree di divieto assoluto d'accesso per la maggior parte del periodo d'imposta successivo al terremoto; • una riduzione significativa, se non la sospensione dell'attività, in quanto l'unico o il principale cliente era un soggetto ubicato nell'area del sisma il quale, a sua volta, a causa degli eventi sismici ha interrotto l'attività per la maggior parte del periodo d'imposta successivo al terremoto.

In assenza di chiarimenti ufficiali e stante la natura esemplificativa dell'elenco contenuto nelle istruzioni, sembra sostenibile l'applicabilità delle cause di non normale svolgimento dell'attività già individuate dalla prassi e dalla giurisprudenza rispetto agli studi di settore riferibili, ad esempio, a condizioni soggettive del titolare o alla localizzazione dell'impresa.

3.2.3 Determinazione del reddito con criteri forfetari

Gli ISA non trovano applicazione se il reddito d'impresa o di lavoro autonomo è determinato con criteri forfetari (artt. 2 co. 1 del DM 23.3.2018 e 2 co. 1 del DM 28.12.2018). La previsione coinvolge, ad esempio:

- gli incaricati alle vendite a domicilio (ris. Agenzia delle Entrate 27.1.2006 n. 18)⁷;
- gli esercenti attività di agriturismo che applicano il regime speciale di determinazione del reddito di cui all'art. 5 della L. 30.12.91 n. 413⁸;
- i soggetti che svolgono l'attività di allevamento animali utilizzando il regime agevolato di cui all'art. 56 co. 5 del TUIR⁹;
- i soggetti in regime forfetario (L. 190/2014) e in regime di vantaggio (DL 98/2011)¹⁰.

3.2.4 Imprese multiattività

I soggetti che esercitano due o più attività d'impresa che non rientrano nello stesso ISA (c.d. "multiattività") sono tenute alla presentazione del modello ISA relativo all'attività prevalente in termini di ricavi. Qualora l'importo complessivo dei ricavi dichiarati afferenti le attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall'ISA relativo all'attività prevalente superi il 30% dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati:

⁷ Si veda la voce "Vendite a domicilio", *Guide Eutekne*.

⁸ Si veda la voce "Agriturismo", *Guide Eutekne*.

⁹ Si veda la voce "Allevamento", *Guide Eutekne*.

¹⁰ Si vedano le voci "Regime forfetario per gli autonomi (L. 190/2014)" e "Regime di vantaggio (DL 98/2011)", *Guide Eutekne*.

- l'indice sintetico non trova applicazione;
- permane comunque l'obbligo di presentare il modello ISA, comprensivo del prospetto multiattività.

Esempio

Un'impresa consegue ricavi complessivi pari a 1.000.000,00 euro, così composti:

- ricavi derivanti dall'attività xx.yy.cc (ISA AB00Z): 200.000,00 euro (20%);
- ricavi derivanti dall'attività xx.yy.00 (ISA AB01Z): 550.000,00 euro (55%);
- ricavi derivanti dall'attività xx.00.11 (senza ISA): 250.000,00 euro (25%).

Nella fattispecie risultano prevalenti le attività comprese nell'ISA AB01Z (55% dei ricavi totali) per cui sarà compilato il relativo modello, con l'indicazione dei dati (contabili ed extracontabili) riferiti all'intera attività d'impresa esercitata. Il prospetto "Imprese multiattività" è compilato come segue, indicando anche i ricavi relativi all'attività senza ISA posto che la somma dei ricavi del prospetto deve corrispondere all'ammontare dei ricavi dichiarati nel quadro F dei dati contabili del modello ISA, il quale, a sua volta, deve coincidere con quello indicato nei quadri RF o RG del modello REDDITI¹¹.

IMPRESE MULTIATTIVITA'			
1	Prevalente	ISA AB01Z	Ricavi 550000
2	Secondaria	CODICE ATTIVITA' xx0011	Ricavi 250000
3	Aggi o ricavi fissi		Ricavi 0
4	Altre attività		Ricavi 200000

3.2.5 Enti del Terzo settore e imprese sociali

Per gli enti del Terzo settore, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e le imprese sociali, l'esclusione dagli ISA dipendente dall'applicazione delle particolari misure fiscali previste dai DLgs. 117/2017 e 112/2017 è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, ai sensi dell'art. 108 del TFUE (Trattato sul funzionamento dell'Unione europea) per il contrasto agli aiuti di Stato (artt. 101 co. 10 del DLgs. 117/2017 e 18 co. 9 del DLgs. 112/2017). Alla data di chiusura in redazione, tale autorizzazione non risulta ancora pervenuta.

Le specifiche tecniche ai modelli REDDITI consentono la valorizzazione nel campo relativo alle cause di esclusione dagli ISA del codice 10 per le imprese sociali¹².

¹¹ Cfr. istruzioni alla compilazione dei modelli ISA - Parte generale e Allegato 2 "Controlli Redditi 2019 e modelli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)" al provv. 15.2.2019 n. 38513. In caso di indicazione di valori non coincidenti, il software "Il tuo ISA 2019" segnala che "La somma dei ricavi della sezione "Imprese multiattività", se compilata, deve essere uguale ai Ricavi dichiarati (F01 + (F02 - F02 col. 2) + (F07 - F07 col.2) - (F06 - F06 col. 2))".

¹² Con riferimento agli studi di settore, infatti, la circ. Agenzia delle Entrate 18.6.2009 n. 29 (§ 10) aveva affermato che le imprese sociali ne erano assoggettate e alle stesse erano applicabili i chiarimenti relativi alle cooperative a mutualità prevalente.

4 INFORMAZIONI NECESSARIE PER IL GIUDIZIO DI AFFIDABILITÀ

Il giudizio di affidabilità fiscale complessivo espresso dagli ISA richiede l'indicazione nel *software* applicativo, denominato "Il tuo ISA 2019":

- dei dati contabili e strutturali riferiti all'attività d'impresa o di lavoro autonomo per il periodo d'imposta di riferimento (2018);
- degli ulteriori dati contenuti nelle banche dati dell'Agenzia delle Entrate che sono resi disponibili nel Cassetto fiscale del contribuente, riferiti ai sette periodi d'imposta precedenti a quello di applicazione.

4.1 INFORMAZIONI RISULTANTI DAL CASSETTO FISCALE

Il provv. 10.5.2019 n. 126200 ha definito i dati, riferiti a precedenti periodi d'imposta, che l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione nel Cassetto fiscale del contribuente.

Tipologia di informazioni
Rimanenze finali relative al periodo d'imposta precedente, distinte per categorie.
Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci e per la produzione di servizi relativi a due periodi di imposta precedenti e al periodo di imposta precedente.
Reddito relativo agli ultimi sette periodi d'imposta.
Numero di periodi d'imposta in cui è stata presentata una dichiarazione con reddito negativo nei sette periodi d'imposta precedenti.
Condizione di "Lavoro dipendente" o "Pensionato" risultante dalla "Certificazione Unica".
Importo dei compensi percepiti e numero di incarichi risultanti dalla "Certificazione Unica".
Anno di inizio attività risultante in "Anagrafe Tributaria".
Canoni da locazione desumibili dal modello Registro Locazioni Immobili.
Valore delle operazioni da ristrutturazione desumibile dall'archivio dei Bonifici per ristrutturazione.
Presenza del contribuente nel periodo di imposta precedente a quello di applicazione.
Ricavi dichiarati nel periodo di imposta precedente a quello di applicazione.
Percentuale di attività da interventi di ristrutturazione dichiarata nel periodo di imposta precedente a quello di applicazione.
Ricavi di cui ai co. 1 (lett. a) e b) e 2 dell'art. 85 del TUIR (esclusi aggi o ricavi fissi) dichiarati nel periodo di imposta precedente a quello di applicazione.
Valore della produzione dichiarato nel periodo di imposta precedente a quello di applicazione.
Numero di modelli CU nei quali il contribuente risulta essere l'incaricato alla presentazione telematica.
Coefficiente individuale per la stima dei ricavi/compensi.
Coefficiente individuale per la stima del valore aggiunto.
Numero di periodi d'imposta in cui è stata presentata una dichiarazione nei sette periodi d'imposta precedenti.
Ammortamenti per beni mobili strumentali (media dei sette periodi d'imposta precedenti).
Canoni relativi a beni immobili (media dei sette periodi d'imposta precedenti).
Carburanti e lubrificanti (media dei sette periodi d'imposta precedenti).
Costo del venduto e per la produzione di servizi (media dei sette periodi d'imposta precedenti).

Tipologia di informazioni
Postazioni di lavoro (per taglio, acconciatura, ecc.) (media dei sette periodi d'imposta precedenti).
Tumulazioni (media dei sette periodi d'imposta precedenti).
Spese per lavoro dipendente al netto dei compensi corrisposti ai soci per l'attività di amministratore (media dei sette periodi d'imposta precedenti).
Spese per prestazioni rese da professionisti esterni (media dei sette periodi d'imposta precedenti).
Costi produttivi (media dei sette periodi d'imposta precedenti).
Totale spese per servizi (media dei sette periodi d'imposta precedenti).
Totale spese per servizi (media dei sette periodi d'imposta precedenti).
Valore dei beni strumentali mobili in proprietà e in <i>leasing</i> (media dei sette periodi d'imposta precedenti).

4.1.1 Reperimento delle informazioni

Le predette informazioni sono rese disponibili nel Cassetto fiscale del contribuente e possono essere reperite mediante:

- l'accesso puntuale alla singola posizione, da parte del contribuente stesso o dell'intermediario abilitato da questo delegato;
- l'accesso massivo relativamente a più posizioni contemporaneamente, da parte degli intermediari abilitati muniti di apposita delega (provv. Agenzia delle Entrate 126200/2019).

Richiesta e acquisizione massiva dei dati

Per l'acquisizione massiva delle informazioni dal Cassetto fiscale dei contribuenti, gli intermediari abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni procedono secondo il procedimento illustrato dal provv. Agenzia delle Entrate 126200/2019.

Richiesta e acquisizione massiva dei dati	
Intermediari delegati alla consultazione del Cassetto fiscale	Intermediari senza delega alla consultazione del Cassetto fiscale
-	<p>Acquisizione delle deleghe, unitamente a copia di un documento di identità¹³.</p> <p>Le deleghe acquisite sono numerate e annotate, giornalmente, in un apposito registro cronologico, con indicazione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • numero progressivo e data della delega; • codice fiscale e dati anagrafici/denominazione del contribuente delegante; • estremi del documento di identità del sottoscrittore della delega.

¹³ La delega contiene le seguenti informazioni:

- codice fiscale e dati anagrafici/denominazione del contribuente delegante;
- codice fiscale e dati anagrafici dell'eventuale rappresentante legale/negoziale, ovvero tutore del delegante;
- periodo di imposta a cui si riferisce il modello ISA;
- data di conferimento della delega.

Richiesta e acquisizione massiva dei dati	
-	Sulle deleghe acquisite sono effettuati specifici controlli, anche presso le sedi degli intermediari, e può esserne richiesta a campione l'esibizione (in tal caso, gli intermediari trasmettono i documenti, tramite PEC, entro 48 ore dalla richiesta). Eventuali irregolarità costituiscono presupposto per la revoca all'abilitazione ai servizi ENTRATEL (art. 8 co. 1 lett. h) del DM 31.7.98), ferme restando le responsabilità civile e penale.
<p>Compilazione di un <i>file</i> con l'elenco dei contribuenti per cui si dispone della delega e per cui si richiedono i dati mediante l'apposito <i>software</i> reso disponibile dall'Agenzia delle Entrate, denominato "Richiesta Precalcolate ISA 2019"¹⁴.</p> <p>Controllo del <i>file</i> predisposto utilizzando il <i>software</i> di controllo reso disponibile dall'Agenzia delle Entrate nella sezione "Controlli dichiarazioni dei redditi e ISA 2019" dell'applicazione "Desktop Telematico".</p> <p>Trasmissione, mediante ENTRATEL, del <i>file</i> controllato.</p>	
L'attivazione della fornitura massiva dei dati è subordinata alla positiva verifica che la delega sia attiva alla data di invio della richiesta, oppure (per gli intermediari che non disponevano in precedenza della delega alla consultazione del Cassetto fiscale) alla positiva verifica degli elementi di riscontro tratti dalla dichiarazione IVA 2018 o dal modello studi di settore 2018 presentati da ciascun delegante.	
Entro 5 giorni dall'invio del <i>file</i> , rilascio di una ricevuta contenente eventuali errori nelle richieste trasmesse. In caso di errori, i dati richiesti per i soggetti segnalati non sono consegnati agli intermediari, i quali dovranno trasmettere un nuovo <i>file</i> con i dati corretti.	
<p>Dall'11.6.2019 i dati relativi alle "precalcolate ISA2019" possono essere prelevate dal Cassetto fiscale.</p> <p>Per le richieste regolarmente pervenute a partire da tale data, i <i>file</i> contenenti i dati sono resi disponibili entro 5 giorni dalla data della richiesta. Per le richieste regolarmente pervenute entro la predetta data, i <i>file</i> sono resi disponibili entro i 5 giorni successivi. Contestualmente sono resi disponibili gli elenchi dei soggetti per i quali non è stato predisposto il <i>file</i>, oppure è stato richiesto e consegnato il <i>file</i>.</p>	
Entro 20 giorni lavorativi dalla data in cui sono stati resi disponibili i <i>file</i> contenenti i dati, cancellazione dall'area autenticata del sito internet dei servizi telematici.	

Al fine dell'acquisizione della delega dai propri clienti, di seguito si propone un *fac simile* del modulo di delega.

¹⁴ Per gli intermediari non precedentemente delegati alla consultazione del Cassetto fiscale, nella richiesta massiva dei dati è indicato il codice fiscale del soggetto richiedente e per ciascun delegante, i seguenti elementi:

- codice fiscale del contribuente;
- codice fiscale dell'eventuale rappresentante legale/negoziale, ovvero tutore del delegante;
- numero e data della delega, come risultanti dal registro cronologico;
- tipologia e numero del documento di identità del sottoscrittore della delega;
- gli elementi di riscontro contenuti nella dichiarazione IVA 2018 (volume d'affari, imposta dovuta, imposta a credito) o, in assenza, nel modello studi di settore 2018 (ricavi, reddito d'impresa o di lavoro autonomo), presentata da ciascun soggetto delegante.

Nel *file* deve essere riportata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con cui l'intermediario dichiara di aver ricevuto specifica delega ai fini dell'acquisizione dei dati ai fini degli ISA, che gli originali delle deleghe sono conservati per 10 anni presso la sua sede o ufficio e che i dati dei deleganti e delle deleghe indicati nel *file* corrispondono a quelli riportati negli originali delle deleghe.

DELEGA PER L'ACCESSO AL CASSETTO FISCALE FINALIZZATA AL REPERIMENTO DEI DATI NECESSARI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEGLI ISA PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2018

Il/La sottoscritto/a _____, nato/a il _____ a _____, residente in _____, codice fiscale _____, documento d'identità tipo _____ rilasciato da _____, n. _____, con scadenza il _____,

- in qualità di titolare della ditta individuale _____, con sede in _____, partita IVA _____;
- in qualità di rappresentante legale/negoziale di _____ (denominazione/ragione sociale), con sede in _____, codice fiscale/partita IVA _____;
- in qualità di tutore di _____ (cognome nome), residente in _____, codice fiscale _____;

CONFERISCE DELEGA

a _____ (nome cognome/denominazione), con studio in _____, codice fiscale _____, per l'accesso al Cassetto fiscale al fine di prelevare gli ulteriori dati necessari all'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2018, il cui modello costituisce una parte integrante del modello REDDITI 2019 (provv. Agenzia delle Entrate 10.5.2019 n. 126200).

Luogo e data _____ Firma _____

Allegati:

- documento di identità tipo _____, n. _____;
- informativa per il trattamento dei dati personali.

Conservazione delle deleghe acquisite

Gli originali delle deleghe acquisite sono conservati per 10 anni presso la sede o l'ufficio dell'intermediario e sono conservate, unitamente alle copie dei documenti di identità dei deleganti. Inoltre, gli intermediari individuano uno o più responsabili per la gestione delle suddette deleghe le quali, se acquisite direttamente in formato elettronico, sono conservate nel rispetto delle regole tecniche di cui all'art. 71 del CAD (Codice dell'Amministrazione Digitale).

4.1.2 Importazione delle informazioni nel software ISA

In caso di accesso massivo, le ulteriori informazioni ai fini degli ISA sono rese disponibili in *files* XML al soggetto che ha inviato la richiesta nell'area autenticata del sito Internet dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (provv. 126200/2019, § 8.4.2).

Diversamente, in caso di accesso puntuale, il *file* è disponibile nella sezione ISA/Studi di settore del Cassetto fiscale del contribuente.

ISA precompilato - Acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell'applicazione deg...


In questa pagina è possibile scaricare il file XML ISA precompilato relativo al periodo d'imposta **2018** da utilizzare per l'applicazione degli ISA, mediante il programma informatico realizzato dall'Agenzia delle Entrate.

I dati "precalcolati" dell'ISA riguardano informazioni desunte dal modello studi di settore e/o dal modello parametri dei periodi d'imposta precedenti a quelle dell'anno corrente (2018), nonché informazioni provenienti da banche dati fiscali dell'anno corrente, quali i dati desunti dalla certificazione unica, dalle comunicazioni relative ai bonifici per le attività di ristrutturazione edilizia, ai contratti del registro.

Sulle base di tali dati vengono elaborate, con riferimento alle attività economiche oggetto dei singoli ISA e alla tipologia di reddito, una o più posizioni ISA complete, corredate anche con i dati precalcolati per singola posizione ISA e due posizioni ISA residue, una per l'attività di impresa e una per l'attività di lavoro autonomo, senza riferimento ad uno specifico codice ISA e senza dati precalcolati per singola posizione ISA.

In fase di applicazione è utilizzata, con riferimento alla tipologia di reddito, la posizione ISA relativa all'indice selezionato dall'utente, se presente, oppure la posizione ISA residuale.

Scarica il file predisposto in formato XML

 [ISA precompilato](#)

Consulta la normativa di riferimento:

- [provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 10/5/2019](#)
- [provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 30/01/2019 - pdf](#)

Cliccando sul *link* "ISA precompilato" è possibile scaricare e salvare il *file* XML le cui informazioni sono importate dal *software* "Il tuo ISA 2019", attivando la funzione "Importa da *file* XML" e selezionando il *file* precedentemente salvato.

Una volta effettuata l'importazione è possibile creare una nuova posizione nella quale i dati importati saranno visualizzati nel quadro "Dati forniti dall'Agenzia".

Il tuo isa 2019 Elaborazione Indici Sintetici di Affidabilità

Home Importa Compila Invia Utilità Aiuto

Crea nuova posizione

Dati generali

Anno modello dichiarazione: 2019	Modello Dichiarazione: Redditi - Persone fisiche - Quadro RE	Codice fiscale:	Codice ISA: AK04J	Codice attività Ateco 2007: 691010
-------------------------------------	---	-----------------	----------------------	---------------------------------------

I dati necessari per il calcolo resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate risultano importati.

Torna indietro Vai ai Quadri

Si tratta di un'operazione da eseguire preliminarmente alla compilazione del modello per il periodo di riferimento posto che specifici *alert* del programma avvertono che:

- se si prosegue nella compilazione e solo successivamente si effettua l'importazione di tali dati, occorrerà inserire una nuova posizione per utilizzarli;
- se si prosegue nella compilazione senza l'inserimento dei dati, il contribuente conferma che tali dati non sono stati resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate¹⁵.

¹⁵ Nell'ipotesi in cui gli ulteriori dati siano stati resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate, ma non siano stati importati, potrebbe essere applicabile la sanzione per comunicazione inesatta o incompleta, ai sensi dell'art. 8 co. 1 del DLgs. 471/97 (di importo variabile da 250,00 a 2.000,00 euro).

Correzione degli ulteriori dati

È possibile modificare le informazioni fornite dall'Agenzia, ove non risultino corrette (provv. 30.1.2019 n. 23721); nel calcolo del punteggio degli indicatori elementari e di quello complessivo dell'ISA, il *software* tiene conto degli eventuali dati rettificati (artt. 3 co. 3 del DM 23.3.2018 e 3 co. 3 del DM 28.12.2018).

La necessità di modificare le informazioni potrebbe derivare dall'esito negativo di un indicatore di anomalia che determina la riduzione del punteggio complessivo di affidabilità. Ad esempio, l'indicatore "Corrispondenza dei compensi dichiarati con il modello CU" segnala l'anomalia quando i compensi risultanti dalle Certificazioni Uniche 2019 sono superiori a quelli dichiarati. In tal caso, ipotizzando errori commessi dal sostituto d'imposta, l'anomalia potrebbe essere eliminata indicando i compensi effettivamente percepiti nel quadro "Dati forniti dall'Agenzia". Nessuna anomalia, invece, viene segnalata se i compensi risultanti dalle CU risultano inferiori a quelli dichiarati¹⁶.

4.2 INFORMAZIONI RICHIESTE NEI MODELLI ISA

Il modello di comunicazione dei dati ai fini degli ISA è composto da diversi quadri destinati ad accogliere i dati contabili e strutturali propri dell'attività relativamente al periodo d'imposta 2018, di seguito riportati in forma tabellare. Le informazioni richieste nei quadri non sono standardizzate, ma variano da uno studio all'altro in relazione alle caratteristiche specifiche delle attività cui si riferiscono.

Quadro	Descrizione
Frontespizio	Dati relativi a codice attività, domicilio fiscale, altre attività svolte, altri dati (es. inizio attività e iscrizione ad Albi), prospetto "Imprese multiattività".
A	Informazioni relative al personale addetto all'attività.
B	Numero complessivo di unità locali e ubicazione.

¹⁶ Cfr. Forte N. "Al via le pagelle Isa: check up su fatture e spese", *Il Sole - 24 Ore*, 17.6.2019, p. 11.

Quadro	Descrizione
C	Elementi specifici dell'attività connessi alle concrete modalità di svolgimento dell'attività (es. tipologia di clientela, modalità di produzione).
D	Beni strumentali.
E	Dati per la revisione e l'aggiornamento successivo dell'ISA.
F	Dati contabili degli esercenti attività d'impresa.
G	Dati contabili degli esercenti attività di arti e professioni.
Asseverazione	Asseverazione dei dati contabili ed extracontabili.

A seguito della compilazione, il programma genera un *file* contenente tutti i prospetti relativi al calcolo dell'ISA, ossia, oltre al modello ISA compilato, anche il prospetto relativo alle Note aggiuntive (nel quale è possibile indicare condizioni particolari relative all'attività), il quadro "Dati forniti dall'Agenzia" e l'esito finale del calcolo effettuato.

4.2.1 Dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli ISA

Ai fini della compilazione del modello ISA, i dati di natura contabile sono indicati:

- senza considerare eventuali variazioni fiscali derivanti dall'applicazione di disposizioni tributarie quando sono riportati nei quadri destinati all'indicazione di dati strutturali; in tal caso, il dato rilevante è quello risultante dalle scritture contabili;
- tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie, se non diversamente specificato, quando sono riportati nei quadri F o G¹⁷.

Le imprese con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare comunicano i dati che nel modello sono richiesti con riferimento al 31 dicembre tenendo conto della situazione esistente alla data di chiusura del periodo d'imposta¹⁸.

Il reddito (o la perdita) risultante dalla differenza di tutte le componenti di reddito, positive e negative, indicate nei righe del quadro F o G del modello ISA deve coincidere con quello indicato nei righe, rispettivamente, del quadro RF, RG o RE del modello REDDITI 2019.

4.2.2 Imprese in regime di contabilità semplificata

Ai fini della compilazione dei modelli ISA, le imprese minori in regime di contabilità semplificata dichiarano il valore delle esistenze iniziali e delle rimanenze finali, nonostante queste, a seguito dell'introduzione del regime di cassa, non assumano più rilevanza ai fini della determinazione del reddito.

¹⁷ Ad esempio, le spese e i componenti negativi relativi ad autovetture, *autocaravan*, ciclomotori e motocicli utilizzati nell'esercizio dell'impresa sono indicati tenendo conto dei criteri di deducibilità di cui all'art. 164 del TUIR.

¹⁸ Nel frontespizio del modello ISA, gli stessi barrano la casella "periodo di imposta diverso da 12 mesi" e indicano i "mesi di attività nel corso del periodo di imposta".

	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale	1	,00
F06	di cui esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR	2	,00
	di cui beni distrutti o sottratti relativi ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR	3	,00
F07	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale	1	,00
	di cui rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR	2	,00
F08	Ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso		,00
F09	Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso		,00
F10	Rimanenze finali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso		,00
F11	Costi per l'acquisto di prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso		,00
F12	Beni soggetti ad aggio o ricavo fisso distrutti o sottratti (importi già ricompresi in F09 e/o F11)		,00
F13	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso)		,00
F14	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso)		,00

Le rimanenze finali devono essere indicate anche al rigo RG38 del modello REDDITI SP e PF 2019¹⁹.

RG38 Rimanenze finali	Insussistenza rimanenze			
	1	2	3	4
		,00	,00	,00

I contribuenti che, per il periodo d'imposta in corso, applicano il regime di contabilità semplificata, così come quelli che, in periodi d'imposta precedenti, si sono avvalsi di regimi fiscali per i quali non assumono rilevanza, ai fini della determinazione del reddito, le rimanenze finali e le esistenze iniziali di merci (es. regime forfetario *ex* L. 190/2014 o di vantaggio *ex* DL 98/2011), devono indicare i dati relativi alle esistenze iniziali e alle rimanenze finali di magazzino in relazione alle merci effettivamente giacenti nel magazzino alla data di inizio e conclusione del periodo d'imposta²⁰. Tale voci devono essere indicate al netto dell'IVA esposta in fattura²¹.

Prospetto relativo al passaggio dal regime di cassa a quello di competenza e viceversa

Per le imprese che accedono o fuoriescono dal regime di contabilità semplificata è altresì richiesta l'indicazione dei componenti determinati in conseguenza dell'applicazione della disciplina transitoria sul passaggio dal regime di competenza a quello di cassa, e viceversa (art. 1 co. 19 della L. 232/2016)²².

¹⁹ Le specifiche tecniche relative ai controlli tra i modelli REDDITI 2019 e i modelli ISA indicano che:

- la somma dei rigi F14 + F10 del modello ISA deve essere uguale al rigo RG38 colonna 2 dei modelli REDDITI SP e PF;
- il rigo F07 colonna 1 del modello ISA deve essere uguale al rigo RG38 colonna 3 dei modelli REDDITI SP e PF.

²⁰ A prescindere dal fatto che i relativi costi di acquisto siano stati dedotti integralmente nel periodo d'imposta di acquisto: cfr. istruzioni alla compilazione dei modelli ISA - Parte generale.

²¹ Cfr. istruzioni alla compilazione del quadro F dei modelli ISA.

²² Allo scopo di evitare che il passaggio dal criterio di competenza a quello di cassa, e viceversa, possa determinare anomalie in termini di doppia tassazione/deduzione, ovvero nessuna tassazione/deduzione di alcuni componenti di reddito, la norma dispone che, nel transito dal regime contabile semplificato a quello ordinario (e viceversa), i ricavi, i compensi e le spese che hanno concorso alla

Passaggio dal regime di "cassa" a quello di competenza (e viceversa)	F35	Cambio regime contabile (barrare la casella)	
		1 da "cassa" a competenza	2 da competenza a "cassa"
	F36	Componenti reddituali positivi che hanno già concorso alla determinazione del reddito in applicazione delle regole previste dal regime di "provenienza" e che, quindi, non concorreranno alla formazione del reddito dei periodi di imposta successivi, ancorché si siano verificati i presupposti di imponibilità previsti dal regime di "destinazione"	,00
	F37	Componenti reddituali positivi che non hanno concorso alla determinazione del reddito in applicazione delle regole previste dal regime di "provenienza" e che, quindi, concorreranno alla formazione del reddito dei periodi di imposta successivi, ancorché non si siano verificati i presupposti di imponibilità previsti dal regime di "destinazione"	,00
	F38	Componenti reddituali negativi che hanno già concorso alla determinazione del reddito in applicazione delle regole previste dal regime di "provenienza" e che, quindi, non concorreranno alla formazione del reddito dei periodi di imposta successivi, ancorché si siano verificati i presupposti di deducibilità previsti dal regime di "destinazione"	,00
	F39	Componenti reddituali negativi, che non hanno concorso alla determinazione del reddito in applicazione delle regole previste dal regime di "provenienza" e che, quindi, concorreranno alla formazione del reddito dei periodi di imposta successivi, ancorché non si siano verificati i presupposti di deducibilità previsti dal regime di "destinazione"	,00

4.2.3 Asseverazione

Su richiesta dei contribuenti, i responsabili dell'assistenza fiscale dei CAF imprese e i professionisti abilitati possono attestare che gli elementi contabili ed extracontabili trasmessi all'Amministrazione finanziaria con i modelli ISA corrispondono a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra documentazione idonea (art. 35 co. 1 lett. b) del DLgs. 241/97)²³. Ad esempio, dovrà essere verificato che il costo del venduto e i dati relativi ai beni strumentali e le altre spese corrispondano effettivamente ai relativi importi annotati nelle scritture contabili.

L'asseverazione non deve essere effettuata, invece, relativamente ai dati che implicano valutazioni non rilevabili documentalmente²⁴.

4.3 PROFILI SANZIONATORI

Nei casi di omissione della comunicazione dei dati rilevanti ai fini della costruzione e dell'applicazione degli indici, o di comunicazione inesatta o incompleta dei medesimi dati, è applicabile la sanzione di cui all'art. 8 co. 1 del DLgs. 471/97 (da 250,00 a 2.000,00 euro).

Al fine di incentivare l'assolvimento spontaneo degli obblighi tributari, prima della contestazione della violazione, l'Agenzia delle Entrate rende disponibili nel Cassetto fiscale

determinazione del reddito, in base alle regole del regime adottato, non assumono rilevanza nella determinazione dei redditi imponibili degli esercizi successivi. Inoltre, i componenti che non hanno concorso alla determinazione del reddito in base alle regole del regime adottato concorreranno alla formazione del reddito dei periodi d'imposta successivi ancorché non si verifichino i presupposti di imponibilità/deducibilità previsti dal regime successivamente applicato (circ. Agenzia delle Entrate 13.4.2017 n. 11, § 4.1). Per approfondimenti, si veda Fornero L., Rivetti P. "Regime di cassa per le imprese minori (circ. Agenzia Entrate 11/2017)", *Schede di Aggiornamento*, 5, 2017, p. 954.

²³ I professionisti abilitabili alla trasmissione telematica delle dichiarazioni possono asseverare autonomamente i dati relativi alla propria dichiarazione: cfr. circ. Agenzia delle Entrate 13.6.2001 n. 54 (§ 14). Si veda la voce "Intermediari Entratel", *Guide Eutekne*.

²⁴ Rispetto ai dati relativi agli studi di settore, era stato precisato (C.M. 21.5.99 n. 110, § 4.4) che l'asseverazione non doveva essere effettuata relativamente ai dati:

- per i quali è necessario esaminare l'intera documentazione contabile o gran parte di essa come nel caso della rilevazione di fatti la cui rappresentazione è richiesta attraverso l'indicazione di dati espressi in forma percentuale;
- che implicano valutazioni non rilevabili documentalmente e che, come tali, non possono che essere effettuate dal contribuente, quali le fasi del ciclo produttivo effettuate dall'imprenditore;
- relativi alle unità immobiliari utilizzate per l'esercizio dell'attività.

del contribuente le informazioni in proprio possesso (secondo le modalità di cui all'art. 1 co. 634 - 636 della L. 190/2014), invitando lo stesso ad eseguire la comunicazione dei dati o a correggere spontaneamente gli errori commessi²⁵.

Nei casi di omissione della comunicazione, l'Agenzia delle Entrate può procedere, previo contraddittorio, ad accertamento induttivo in base agli artt. 39 co. 2 del DPR 600/73 e 55 del DPR 633/72.

5 GIUDIZIO DI AFFIDABILITÀ FISCALE

Ogni singolo ISA fornisce un giudizio di sintesi sull'affidabilità fiscale del contribuente, variabile da 1 a 10, calcolato come media aritmetica di un insieme di indicatori elementari.

5.1 INDICATORI DI AFFIDABILITÀ E DI ANOMALIA

Gli indicatori operanti per ciascun ISA sono distinti in indicatori di affidabilità e di anomalia (di seguito riepilogati in forma tabellare), le cui modalità di funzionamento sono definite nella relativa nota metodologica.

Indicatori di affidabilità	Tipologie di indicatori
<p>Verificano se l'entità di ricavi o compensi, il valore aggiunto e il reddito dichiarati possono considerarsi attendibili, su una scala da 1 a 10, sulla base del settore di attività e del modello organizzativo di riferimento.</p> <p>La loro media genera il giudizio complessivo di affidabilità.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Compensi/ricavi per addetto; • valore aggiunto per addetto; • reddito per addetto; • durata e decumulo delle scorte.
<p>Segnalano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • profili contabili e/o gestionali atipici rispetto al settore e al modello organizzativo di riferimento; • incongruenze riconducibili ad ingiustificati disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei modelli ISA, ovvero tra queste e le informazioni presenti nei modelli dichiarativi e/o in altre banche dati, con riferimento a diverse annualità d'imposta. <p>Partecipano al calcolo dell'ISA solo se assumono un valore negativo compreso tra 1 e 5, o pari a 1 che evidenzia la presenza di una grave anomalia, determinando una riduzione del punteggio di affidabilità.</p>	<p>Sottocategorie relative a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gestione caratteristica²⁶; • gestione dei beni strumentali²⁷; • redditività²⁸; • gestione extra-caratteristica²⁹; • attività non inerenti³⁰; • indicatori specifici³¹.

²⁵ Del comportamento del contribuente si tiene conto nella graduazione della misura della sanzione (art. 9-bis co. 16 del DL 50/2017).

²⁶ Si tratta, a titolo esemplificativo, degli indicatori: costo del venduto e per la produzione di servizi negativo; corrispondenza delle esistenze di prodotti finiti, materie prime e merci con le relative rimanenze; corrispondenza delle esistenze di opere e servizi di durata ultrannuale con le relative rimanenze; corrispondenza delle esistenze di prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso con le relative rimanenze; valorizzazione delle rimanenze finali o esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi

Esiti di anomalia per il 2018

Per il periodo d'imposta 2018, non forniscono esiti di anomalia gli omonimi indicatori che evidenziano incongruenze tra le informazioni dichiarate nei modelli ISA e le informazioni diverse da quelle fiscali, di seguito individuate: anagrafica, dichiarazioni fiscali presentate all'Agenzia delle Entrate, versamenti effettuati, atti registrati, studi di settore, rimborsi, comunicazioni dei prospetti di liquidazione trimestrali dell'IVA, crediti IVA e agevolazioni utilizzabili in compensazione, dichiarazioni di condono e comunicazioni di concordato, informazioni sullo stato di iscrizione al VIES, comunicazioni inviate dall'Agenzia delle Entrate (artt. 3 co. 8 del DM 23.3.2018 e 3 co. 9 del DM 28.12.2018).

5.2 PROSPETTI DI CALCOLO DEL SOFTWARE ISA 2019

Sulla base dei dati inseriti nei modelli ISA e di quelli resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate nel Cassetto fiscale del contribuente, il programma "Il tuo ISA 2019" propone i seguenti prospetti di calcolo:

- indice sintetico di affidabilità, nel quale sono indicati il risultato complessivo di affidabilità fiscale e quello relativo ai singoli indicatori di affidabilità e di anomalia, con eventuale indicazione dell'ammontare di ricavi e compensi necessario a massimizzare il punteggio per singolo indicatore;
- prospetto economico, nel quale la situazione del contribuente è rielaborata per margini intermedi attraverso l'indicazione di valore aggiunto, margine operativo lordo, reddito operativo, risultato ordinario e reddito fiscale, con indicazione del collocamento rispetto agli indicatori;
- probabilità di assegnazione ai MoB, ossia i modelli di *business* (paragonabili ai vecchi cluster degli studi di settore);
- prospetto IVA, nel quale viene determinata la maggiore imposta dovuta a seguito di adeguamento.

di durata ultrannuale di cui all'art. 93 co. 5 del TUIR; corrispondenza delle giornate retribuite con il modello CU e i dati INPS; corrispondenza dei compensi dichiarati con il modello CU; copertura delle spese per dipendente; analisi dell'apporto di lavoro delle figure non dipendenti; assenza del numero di associati in partecipazione in presenza dei relativi utili; incidenza dei costi residuali di gestione; margine operativo lordo negativo; incidenza delle altre componenti negative nette sulle spese.

²⁷ Si tratta, a titolo esemplificativo, degli indicatori: incidenza degli ammortamenti; incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti per locazione finanziaria; assenza del valore dei beni strumentali.

²⁸ Si tratta, a titolo esemplificativo, degli indicatori: reddito operativo negativo; risultato ordinario negativo; reddito negativo per più di un triennio.

²⁹ Si tratta, a titolo esemplificativo, degli indicatori: incidenza delle minusvalenze patrimoniali; incidenza degli accantonamenti; incidenza degli oneri finanziari netti.

³⁰ Si tratta, a titolo esemplificativo, degli indicatori: commercializzazione di prodotti acquistati da terzi e non trasformati e/o non lavorati dall'impresa >50% dei ricavi; attività di somministrazione di bevande e alimenti >50% dei ricavi.

³¹ Si tratta, a titolo esemplificativo, degli indicatori: corrispondenza della condizione di "pensionato" con il modello CU; corrispondenza della condizione di "lavoratore dipendente" con il modello CU; corrispondenza dell'anno di iscrizione ad albi professionali con i dati in Anagrafe tributaria; corrispondenza dell'anno di inizio attività con i dati in Anagrafe tributaria; numero di prestazioni equivalenti per adetto; corrispondenza del numero Totale incarichi con il modello CU.

Esempio

Si ipotizzi il caso di un avvocato con studio individuale in Torino con i seguenti dati:

- compensi dichiarati 50.000,00 euro;
- somme corrisposte per prestazioni di lavoro autonomo direttamente afferenti l'attività professionale 3.000,00 euro;
- spese per consumi pari a 1.000,00 euro (es. servizi telefonici, energia elettrica);
- altre spese pari a 2.000,00 euro (es. acquisto carburante per veicoli, iscrizione a corsi di formazione professionale, spese di rappresentanza);
- ammortamenti pari a 750,00 euro per beni mobili;
- canone d'affitto del locale uso studio pari a 7.200,00 euro.

Dai prospetti di calcolo elaborati dal *software* applicativo di seguito riportati, emerge un giudizio complessivo di affidabilità pari a 6 con evidenziazione, per i singoli indicatori, dei maggiori compensi non annotati nelle scritture contabili che possono essere dichiarati per migliorare il profilo complessivo di affidabilità fino a raggiungere il risultato di 10.

Esito del calcolo effettuato

PROSPETTO ECONOMICO	Codice Telematico	Descrizione	Valore	Segnalazione/Alert
	ICA00101	Compensi		0,00 vedi dettaglio IIE00101
	ICA00201	Ulteriori componenti positivi per migliorare il profilo di affidabilità		0,00
	ICA00301	TOTALE COMPENSI	50.000,00	vedi dettaglio IIE00101
	ICA00401	Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale e artistica	3.000,00	
	ICA00501	Consumi	1.000,00	
	ICA00601	Altre spese	2.000,00	
	ICA00701	Altre componenti negative	7.200,00	
	ICA00801	VALORE AGGIUNTO	36.800,00	vedi dettaglio IIE00201
	ICA00901	Spese per prestazioni di lavoro dipendente	0,00	
	ICA01001	Spese per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa	0,00	
	ICA01101	MARGINE OPERATIVO LORDO	36.800,00	
	ICA01201	Ammortamenti	750,00	
	ICA01301	REDDITO OPERATIVO	36.050,00	
	ICA01401	Altri proventi lordi		
	ICA01501	RISULTATO ORDINARIO	36.050,00	
	ICA01601	Plusvalenze patrimoniali	0,00	
	ICA01701	Minusvalenze patrimoniali	0,00	
	ICA01801	REDDITO	36.050,00	vedi dettaglio IIE00301
	ICA01901	Ulteriori elementi contabili		
	ICA02001	REDDITO (O PERDITA) DELLE ATTIVITÀ PROFESSIONALI E ARTISTICHE	36.050,00	
	ICA02101	Numero Addetti	1,0000000000000000	
	ICA02201	Valore dei beni strumentali mobili	3.050,00	

PROBABILITÀ DI ASSEGNAZIONE AI MOB	Codice Telematico	MoB	Modello organizzativo	Probabilità di appartenenza
	IMB00001	MoB 1	Avvocati che in genere esercitano la professione a titolo individuale senza ricorrere a personale dipendente o collaboratori esterni	0,0000000000000000
	IMB00002	MoB 2	Avvocati che in genere esercitano la professione a titolo individuale affidando a terzi prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale	0,9997573767839210
	IMB00003	MoB 3	Avvocati che svolgono l'attività prevalentemente per il committente principale non operando esclusivamente presso il suo studio e/o struttura	0,0000000000000000
	IMB00004	MoB 4	Avvocati che in genere esercitano la professione a titolo individuale avvalendosi di dipendenti e/o collaboratori	0,0002426232160790
	IMB00005	MoB 5	Avvocati che esercitano l'attività esclusivamente presso lo studio/struttura del committente principale	0,0000000000000000
	IMB00006	MoB 6	Avvocati che in genere esercitano la professione in forma collettiva	0,0000000000000000

INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ		Indice Sintetico di Affidabilità				
Codice Telematico	Descrizione	Punteggio	Segnalazione/alert	Ulteriori componenti per massimizzare il punteggio del singolo indicatore	Dettaglio	
IIISAAFF Il tuo Isa, con punteggio pari o superiore a 8, ti permette l'accesso ai benefici premiali previsti dal provvedimento del 10/05/2019 della Agenzia delle Entrate.						
Indicatori elementari di affidabilità						
IIIE00101	Compensi per addetto		vedi dettaglio	7.620,00	vedi dettaglio	
IIIE00201	Valore aggiunto per addetto		vedi dettaglio	7.273,00	vedi dettaglio	
IIIE00301	Reddito per addetto		vedi dettaglio	7.273,00	vedi dettaglio	
Indicatori elementari di anomalia						
Gestione Caratteristica						
Codice Telematico	Descrizione	Punteggio	Segnalazione/alert	Ulteriori componenti per massimizzare il punteggio del singolo indicatore	Dettaglio	

IVA	Codice Telematico	Descrizione	Valore
	IAI00101	G02 - Ulteriori componenti positivi per migliorare il profilo di affidabilità	0,00
	IAI00201	Aliquota IVA media	22,00
	IAI00301	Imposta calcolata sulla base dell'Aliquota IVA media	0,00
	IAI00401	G20 - Aliquota IVA applicata in fase di versamento agli ulteriori componenti positivi dichiarati per migliorare il profilo di affidabilità	0,00
	IAI00501	Imposta calcolata sulla base dell'Aliquota IVA indicata nel modello ISA	0,00

DETTAGLIO INDICATORI APPLICATI
Sezione di dettaglio degli indicatori applicati nel calcolo
DETTAGLIO COMPENSI PER ADDETTO (IIE00101)

L'indicatore misura l'affidabilità dell'ammontare dei compensi che uno studio professionale consegue attraverso il processo di produzione del servizio con riferimento al contributo di ciascun addetto.

DESCRIZIONE	Valore
A Compensi dichiarati	50.000,00
B Compensi stimati	57.620,00
C Punteggio di affidabilità Il Punteggio di affidabilità e' pari a 10 solo se i Compensi dichiarati per addetto sono superiori o uguali ai Compensi stimati per addetto, altrimenti il Punteggio di affidabilità e' modulato tra 1 e 10 (vedi Nota tecnica e Metodologica)	6,12
D Ulteriori componenti positivi da dichiarare per massimizzare il punteggio di affidabilità dell'indicatore Valore massimo tra (B - A) e zero	7.620,00

A tale indicatore viene associato un punteggio di affidabilità che varia su una scala da 1 a 10. Quando i Compensi dichiarati per addetto sono superiori o uguali rispetto a quelli stimati il punteggio di affidabilità assume valore 10, altrimenti il punteggio di affidabilità e' modulato fra 1 e 10.

La stima del compenso per addetto e' personalizzata sulla base di uno specifico coefficiente individuale che misura le differenze persistenti nella produttività dei professionisti (ad esempio, dovute a diverse abilità professionali, potere di mercato, eccetera). Sulla base dei dati dichiarati dal professionista tra il 2010 ed il 2017 e' stato elaborato un effetto individuale positivo che evidenzia una produttività superiore del 86,03 % in termini di compensi stimati.

Per massimizzare il punteggio di affidabilità dell'indicatore Compensi per addetto e' necessario dichiarare almeno 7.620,00 euro nel campo "Ulteriori componenti positivi da dichiarare per massimizzare il punteggio di affidabilità dell'indicatore" presente nei quadri reddituali del modello Redditi 2019 (il medesimo importo deve essere indicato anche nel corrispondente rigo del quadro G del modello ISA).

DETTAGLIO VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO (IIE00201)

L'indicatore misura l'affidabilità del valore aggiunto creato con riferimento al contributo di ciascun addetto.

DESCRIZIONE	Valore
A Valore aggiunto	36.800,00
B Valore aggiunto stimato	44.073,00
C Punteggio di affidabilità Il Punteggio di affidabilità e' pari a 10 solo se il Valore aggiunto dichiarato per addetto e' superiore o uguale al Valore aggiunto stimato per addetto, altrimenti il Punteggio di affidabilità e' modulato tra 1 a 10 (vedi Nota tecnica e Metodologica)	5,93
D Ulteriori componenti positivi da dichiarare per massimizzare il punteggio di affidabilità dell'indicatore Valore massimo tra (B - A) e zero	7.273,00

A tale indicatore viene associato un punteggio di affidabilità che varia su una scala da 1 a 10. Quando il Valore aggiunto dichiarato per addetto e' superiore o uguale rispetto a quello stimato il punteggio di affidabilità assume valore 10, altrimenti il punteggio di affidabilità e' modulato fra 1 e 10.

La stima del valore aggiunto per addetto e' personalizzata sulla base di uno specifico coefficiente individuale che misura le differenze persistenti nella produttività dei professionisti (ad esempio, dovute a diverse abilità professionali, potere di mercato, eccetera). Sulla base dei dati dichiarati dal professionista tra il 2010 ed il 2017 e' stato elaborato un effetto individuale positivo che evidenzia una produttività superiore del 101,40 % in termini di valore aggiunto stimato.

Per massimizzare il punteggio di affidabilità dell'indicatore Valore aggiunto per addetto e' necessario dichiarare almeno 7.273,00 euro nel campo "Ulteriori componenti positivi da dichiarare per massimizzare il punteggio di affidabilità dell'indicatore" presente nei quadri reddituali del modello Redditi 2019 (il medesimo importo deve essere indicato anche nel corrispondente rigo del quadro G del modello ISA).

DETTAGLIO REDDITO PER ADDETTO (IIE00301)

L'indicatore misura l'affidabilità del reddito che uno studio professionale realizza con riferimento al contributo di ciascun addetto.

DESCRIZIONE	Valore
A Reddito	36.050,00
B Reddito stimato	43.323,00
C Punteggio di affidabilità Il Punteggio di affidabilità e' pari a 10 solo se il Reddito dichiarato per addetto e' superiore o uguale al Reddito stimato per addetto, altrimenti il Punteggio di affidabilità e' modulato tra 1 a 10 (vedi Nota tecnica e Metodologica)	5,95
D Ulteriori componenti positivi da dichiarare per massimizzare il punteggio di affidabilità dell'indicatore Valore massimo tra (B - A) e zero	7.273,00

A tale indicatore viene associato un punteggio di affidabilità che varia su una scala da 1 a 10. Quando il Reddito dichiarato per addetto e' superiore o uguale rispetto a quello stimato il punteggio di affidabilità assume valore 10, altrimenti il punteggio di affidabilità e' modulato fra 1 e 10.

Per massimizzare il punteggio di affidabilità dell'indicatore Reddito per addetto e' necessario dichiarare almeno 7.273,00 euro nel campo "Ulteriori componenti positivi da dichiarare per massimizzare il punteggio di affidabilità dell'indicatore" presente nei quadri reddituali del modello Redditi 2019 (il medesimo importo deve essere indicato anche nel corrispondente rigo del quadro G del modello ISA).

5.3 DICHIARAZIONE DI MAGGIORI RICAVI O COMPENSI

Per i periodi d'imposta nei quali trovano applicazione gli indici, i contribuenti possono indicare nelle dichiarazioni fiscali ulteriori componenti positivi, non risultanti dalle scritture contabili, per migliorare il proprio profilo di affidabilità ed accedere al regime premiale. Tali componenti:

- rilevano per la determinazione della base imponibile ai fini IRPEF/IRES e IRAP;
- determinano un corrispondente maggior volume d'affari IVA sul quale determinare e versare la relativa imposta (art. 9-*bis* co. 9 del DL 50/2017, art. 3 co. 6 del DM 23.3.2018 e art. 3 co. 7 del DM 28.12.2018).

La dichiarazione di tali maggiori importi non comporta l'applicazione di sanzioni e interessi a condizione che il versamento delle relative imposte sia effettuato entro il termine e con le modalità previsti per il versamento a saldo delle imposte sui redditi, con facoltà di effettuare il pagamento rateale delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte ai sensi dell'art. 20 del DLgs. 241/97 (art. 9-*bis* co. 10 del DL 50/2017, art. 3 co. 7 del DM 23.3.2018 e art. 3 co. 8 del DM 28.12.2018).

5.3.1 Adeguamento ai fini IRPEF/ IRES

L'adeguamento assume rilevanza ai fini IRPEF/IRES, nel senso che sono dovute tali imposte sui maggiori ricavi o compensi che vengono assunti per migliorare il profilo di affidabilità fiscale. A tal fine, occorre indicare nel modello REDDITI dell'ammontare di ricavi o compensi non annotati nelle scritture contabili (righe RE5, RF12, RG5 del modello REDDITI PF 2019; righe RF12, RG5, RE5 del modello REDDITI SP 2019; rigo RF12 del modello REDDITI SC 2019; righe RF12, RG5, RE5 del modello REDDITI ENC 2019).

Se, a seguito dell'adeguamento, i ricavi superano il limite per la tenuta della contabilità semplificata, non dovrebbe sorgere, per il periodo d'imposta successivo, l'obbligo della tenuta della contabilità ordinaria³².

5.3.2 Adeguamento ai fini IRAP

L'adeguamento assume rilevanza ai fini IRAP, nel senso che è dovuta l'imposta sui maggiori ricavi o compensi che vengono assunti per migliorare il profilo di affidabilità fiscale. L'ammontare non annotato nelle scritture contabili e derivante dall'adeguamento deve essere inserito nella dichiarazione IRAP:

- nel rigo posto all'inizio dei quadri IQ - Persone fisiche, IP - Società di persone, IC - Società di capitali, IE - Enti non commerciali;
- nonché in quello apposito delle variazioni in aumento predisposto per ciascun quadro.

5.3.3 Adeguamento ai fini IVA

Sui maggiori corrispettivi da adeguamento si applica l'aliquota media IVA risultante dal seguente rapporto:

³² Chiarimento reso dalla circ. Agenzia delle Entrate 13.6.2001 n. 54 (§ 13) con riferimento agli studi di settore che sembra estensibile anche agli ISA. Il punto dovrebbe essere confermato in via ufficiale.

IVA su operazioni imponibili +
 IVA su operazioni di intrattenimento – [IVA su cessioni di beni ammortizzabili +
 IVA su passaggi interni + IVA detraibile forfettariamente]

Volume d'affari +

Altre operazioni, sempre che diano luogo a ricavi, quali operazioni fuori campo
 e operazioni non soggette a dichiarazione

L'imposta dovuta è automaticamente calcolata dall'apposito prospetto del programma "Il tuo ISA 2019" sulla base dell'aliquota risultante della precedente formula (si veda il prospetto riportato al successivo § 5.3.5). È possibile indicare ai righi G20 ed F34 dei modelli ISA un'aliquota diversa, relativa alle attività esercitate dal contribuente, fornendo, con riferimento alla prova contraria prevista dall'art. 9-*bis* co. 9 del DL 50/2017, elementi nella sezione "Note aggiuntive".

Se il volume d'affari determinato a seguito dell'adeguamento supera il limite per le liquidazioni trimestrali IVA, dovrebbe essere possibile continuare a mantenere tale periodicità³³.

Dichiarazione dei maggiori corrispettivi e versamento dell'imposta

I maggiori corrispettivi da adeguamento e la relativa maggiore imposta sono indicati nei modelli REDDITI (rigo RQ80).

SEZIONE XXI Ulteriori componenti positivi ai fini IVA - Indici sintetici di affidabilità fiscale	RQ80	Maggiori corrispettivi	Imposta
		1	2
		,00	,00

Il versamento dell'imposta è effettuato indicando nel modello F24 il codice tributo 6494, denominato "ISA - Indici sintetici di affidabilità fiscale - integrazione IVA" (ris. Agenzia delle Entrate 10.5.2019 n. 48)³⁴.

5.3.4 Esclusione della maggiorazione del 3%

A differenza di quanto avveniva per gli studi di settore fino al periodo d'imposta 2017 (modelli REDDITI 2018), la dichiarazione di maggiori componenti positivi ai fini degli ISA non comporta più il computo ed il versamento della maggiorazione del 3% prevista dall'art. 2 co. 2-*bis* del DPR 31.5.99 n. 195.

5.3.5 Scelta dei maggiori ricavi o compensi da dichiarare

La dichiarazione di maggiori ricavi o compensi rispetto a quelli annotati nelle scritture contabili consente al contribuente di migliorare il proprio giudizio complessivo di affidabilità fiscale. A differenza degli studi di settore, nei quali l'adeguamento doveva avvenire

³³ Chiarimento reso dalla circ. Agenzia delle Entrate 13.6.2001 n. 54 (§ 13) con riferimento agli studi di settore che sembra estensibile anche agli ISA. Il punto dovrebbe essere confermato in via ufficiale.

³⁴ A differenza dell'adeguamento agli studi di settore e ai parametri contabili (art. 2 co. 2 del DPR 31.5.99 n. 195 e art. 3 co. 126 della L. 662/96), per gli ulteriori componenti positivi dichiarati ai fini degli ISA non è contemplata – né dall'art. 9-*bis* del DL 50/2017 o dai decreti di approvazione degli indici (DM 23.3.2018 e DM 28.12.2018), né dalle istruzioni alla compilazione del relativo modello – l'annotazione in un'apposita sezione dei registri IVA.

in prossimità del ricavo/compenso puntuale risultante da GERICO, per gli ISA il contribuente può scegliere l'ammontare dei maggiori ricavi o compensi da dichiarare senza dover necessariamente raggiungere il 10. Si può decidere, ad esempio, di dichiarare un ammontare di ricavi e compensi sufficiente a collocarsi a un livello di affidabilità pari a 7, che consentirebbe di evitare l'inserimento nelle liste di controllo elaborate dall'Agenzia, pur non potendo fruire dei benefici previsti dal regime premiale, oppure pari a 9, che consentirebbe di fruire di tutti i benefici del regime premiale.

Esempio

Considerando l'esempio di cui al precedente § 5.2, ove il professionista intendesse collocarsi ad un livello di affidabilità pari a 8 dovrebbe dichiarare maggiori compensi pari a 3.700,00 euro ed i prospetti applicativi degli ISA risulterebbero come di seguito riportati. Nel prospetto "IVA" sarebbe indicata la maggiore imposta da versare pari a 814,00 euro. Relativamente agli indicatori di affidabilità, invece, continuerebbero ad essere riportati gli ulteriori valori per massimizzare il punteggio del singolo indicatore, seppur ridotti per effetto dell'adeguamento.

Esito del calcolo effettuato

PROSPETTO ECONOMICO	Codice Telematico	Descrizione	Valore	Segnalazione/Alert
	ICA00101	Compensi	0,00	vedi dettaglio IIE00101
	ICA00201	Ulteriori componenti positivi per migliorare il profilo di affidabilità	3.700,00	
	ICA00301	TOTALE COMPENSI	53.700,00	vedi dettaglio IIE00101
	ICA00401	Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale e artistica	3.000,00	
	ICA00501	Consumi	1.000,00	
	ICA00601	Altre spese	2.000,00	
	ICA00701	Altre componenti negative	7.200,00	
	ICA00801	VALORE AGGIUNTO	40.500,00	vedi dettaglio IIE00201
	ICA00901	Spese per prestazioni di lavoro dipendente	0,00	
	ICA01001	Spese per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa	0,00	
	ICA01101	MARGINE OPERATIVO LORDO	40.500,00	
	ICA01201	Ammortamenti	750,00	
	ICA01301	REDDITO OPERATIVO	39.750,00	
	ICA01401	Altri proventi lordi		
	ICA01501	RISULTATO ORDINARIO	39.750,00	
	ICA01601	Plusvalenze patrimoniali	0,00	
	ICA01701	Minusvalenze patrimoniali	0,00	
	ICA01801	REDDITO	39.750,00	vedi dettaglio IIE00301
	ICA01901	Ulteriori elementi contabili		
	ICA02001	REDDITO (O PERDITA) DELLE ATTIVITÀ PROFESSIONALI E ARTISTICHE	39.750,00	
	ICA02101	Numero Addetti	1.0000000000000000	
	ICA02201	Valore dei beni strumentali mobili	3.050,00	

PROBABILITÀ DI ASSEGNAZIONE AI MOB	Codice Telematico	MoB	Modello organizzativo	Probabilità di appartenenza
	IMB00001	MoB 1	Avvocati che in genere esercitano la professione a titolo individuale senza ricorrere a personale dipendente o collaboratori esterni	0,0000000000000000
	IMB00002	MoB 2	Avvocati che in genere esercitano la professione a titolo individuale affidando a terzi prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale	0,9997573767839210
	IMB00003	MoB 3	Avvocati che svolgono l'attività prevalentemente per il committente principale non operando esclusivamente presso il suo studio e/o struttura	0,0000000000000000
	IMB00004	MoB 4	Avvocati che in genere esercitano la professione a titolo individuale avvalendosi di dipendenti e/o collaboratori	0,0002426232160790
	IMB00005	MoB 5	Avvocati che esercitano l'attività esclusivamente presso lo studio/struttura del committente principale	0,0000000000000000
	IMB00006	MoB 6	Avvocati che in genere esercitano la professione in forma collettiva	0,0000000000000000

INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ	Indice Sintetico di Affidabilità					
	Codice Telematico	Descrizione	Punteggio			
	IIISAAFF	Il tuo Isa, con punteggio pari o superiore a 8, ti permette l'accesso ai benefici premiali previsti dal provvedimento del 10/05/2019 della Agenzia delle Entrate.	8,00			
Indicatori elementari di affidabilità						
	Codice Telematico	Descrizione	Punteggio	Segnalazione/alert	Ulteriori componenti per massimizzare il punteggio del singolo indicatore	Dettaglio
	IIE00101	Compensi per addetto		vedi dettaglio	3.920,00	vedi dettaglio
	IIE00201	Valore aggiunto per addetto		vedi dettaglio	3.573,00	vedi dettaglio
	IIE00301	Reddito per addetto		vedi dettaglio	3.573,00	vedi dettaglio
Indicatori elementari di anomalia						
Gestione Caratteristica						
	Codice Telematico	Descrizione	Punteggio	Segnalazione/alert	Ulteriori componenti per massimizzare il punteggio del singolo indicatore	Dettaglio

IVA	Codice Telematico	Descrizione	Valore
	IAI00101	G02 - Ulteriori componenti positivi per migliorare il profilo di affidabilità	3700,00
	IAI00201	Aliquota IVA media	22,00
	IAI00301	Imposta calcolata sulla base dell'Aliquota IVA media	814,00
	IAI00401	G20 - Aliquota IVA applicata in fase di versamento agli ulteriori componenti positivi dichiarati per migliorare il profilo di affidabilità	0,00
	IAI00501	Imposta calcolata sulla base dell'Aliquota IVA indicata nel modello ISA	0,00

DETTAGLIO INDICATORI APPLICATI
Sezione di dettaglio degli indicatori applicati nel calcolo
DETTAGLIO COMPENSI PER ADDETTO (IIE00101)

L'indicatore misura l'affidabilità dell'ammontare dei compensi che uno studio professionale consegue attraverso il processo di produzione del servizio con riferimento al contributo di ciascun addetto.

DESCRIZIONE	Valore
A Compensi dichiarati	53.700,00
B Compensi stimati	57.620,00
C Punteggio di affidabilità Il Punteggio di affidabilità e' pari a 10 solo se i Compensi dichiarati per addetto sono superiori o uguali ai Compensi stimati per addetto, altrimenti il Punteggio di affidabilità e' modulato tra 1 e 10 (vedi Nota tecnica e Metodologica)	8,00
D Ulteriori componenti positivi da dichiarare per massimizzare il punteggio di affidabilità dell'indicatore Valore massimo tra (B - A) e zero	3.920,00

A tale indicatore viene associato un punteggio di affidabilità che varia su una scala da 1 a 10. Quando i Compensi dichiarati per addetto sono superiori o uguali rispetto a quelli stimati il punteggio di affidabilità assume valore 10, altrimenti il punteggio di affidabilità e' modulato fra 1 e 10.

La stima del compenso per addetto e' personalizzata sulla base di uno specifico coefficiente individuale che misura le differenze persistenti nella produttività dei professionisti (ad esempio, dovute a diverse abilità professionali, potere di mercato, eccetera). Sulla base dei dati dichiarati dal professionista tra il 2010 ed il 2017 e' stato elaborato un effetto individuale positivo che evidenzia una produttività superiore del 86,03 % in termini di compensi stimati.

Per massimizzare il punteggio di affidabilità dell'indicatore Compensi per addetto e' necessario dichiarare almeno 3.920,00 euro nel campo 'Ulteriori componenti positivi da dichiarare per massimizzare il punteggio di affidabilità dell'indicatore' presente nei quadri reddituali del modello Redditi 2019 (il medesimo importo deve essere indicato anche nel corrispondente rigo del quadro G del modello ISA).

DETTAGLIO VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO (IIE00201)

L'indicatore misura l'affidabilità del valore aggiunto creato con riferimento al contributo di ciascun addetto.

DESCRIZIONE	Valore
A Valore aggiunto	40.500,00
B Valore aggiunto stimato	44.073,00
C Punteggio di affidabilità Il Punteggio di affidabilità e' pari a 10 solo se il Valore aggiunto dichiarato per addetto e' superiore o uguale al Valore aggiunto stimato per addetto, altrimenti il Punteggio di affidabilità e' modulato tra 1 a 10 (vedi Nota tecnica e Metodologica)	8,00
D Ulteriori componenti positivi da dichiarare per massimizzare il punteggio di affidabilità dell'indicatore Valore massimo tra (B - A) e zero	3.573,00

A tale indicatore viene associato un punteggio di affidabilità che varia su una scala da 1 a 10. Quando il Valore aggiunto dichiarato per addetto e' superiore o uguale rispetto a quello stimato il punteggio di affidabilità assume valore 10, altrimenti il punteggio di affidabilità e' modulato fra 1 e 10.

La stima del valore aggiunto per addetto e' personalizzata sulla base di uno specifico coefficiente individuale che misura le differenze persistenti nella produttività dei professionisti (ad esempio, dovute a diverse abilità professionali, potere di mercato, eccetera). Sulla base dei dati dichiarati dal professionista tra il 2010 ed il 2017 e' stato elaborato un effetto individuale positivo che evidenzia una produttività superiore del 101,40 % in termini di valore aggiunto stimato.

Per massimizzare il punteggio di affidabilità dell'indicatore Valore aggiunto per addetto e' necessario dichiarare almeno 3.573,00 euro nel campo 'Ulteriori componenti positivi da dichiarare per massimizzare il punteggio di affidabilità dell'indicatore' presente nei quadri reddituali del modello Redditi 2019 (il medesimo importo deve essere indicato anche nel corrispondente rigo del quadro G del modello ISA).

DETTAGLIO REDDITO PER ADDETTO (IIE00301)

L'indicatore misura l'affidabilità del reddito che uno studio professionale realizza con riferimento al contributo di ciascun addetto.

DESCRIZIONE	Valore
A Reddito	39.750,00
B Reddito stimato	43.323,00
C Punteggio di affidabilità Il Punteggio di affidabilità e' pari a 10 solo se il Reddito dichiarato per addetto e' superiore o uguale al Reddito stimato per addetto, altrimenti il Punteggio di affidabilità e' modulato tra 1 a 10 (vedi Nota tecnica e Metodologica)	8,01
D Ulteriori componenti positivi da dichiarare per massimizzare il punteggio di affidabilità dell'indicatore Valore massimo tra (B - A) e zero	3.573,00

A tale indicatore viene associato un punteggio di affidabilità che varia su una scala da 1 a 10. Quando il Reddito dichiarato per addetto e' superiore o uguale rispetto a quello stimato il punteggio di affidabilità assume valore 10, altrimenti il punteggio di affidabilità e' modulato fra 1 e 10.

Per massimizzare il punteggio di affidabilità dell'indicatore Reddito per addetto e' necessario dichiarare almeno 3.573,00 euro nel campo 'Ulteriori componenti positivi da dichiarare per massimizzare il punteggio di affidabilità dell'indicatore' presente nei quadri reddituali del modello Redditi 2019 (il medesimo importo deve essere indicato anche nel corrispondente rigo del quadro G del modello ISA).

6 REGIME PREMIALE

Il regime premiale connesso all'applicazione degli ISA consiste nel riconoscimento di

precisi benefici fiscali in relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale raggiunti dal contribuente, anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi in dichiarazione.

I benefici contemplati dall'art. 9-bis co. 11 del DL 50/2017 riguardano:

- l'esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000,00 euro annui relativamente all'IVA e per un importo non superiore a 20.000,00 euro annui relativamente alle imposte dirette e all'IRAP (lett. a);
- l'esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi IVA di importo non superiore a 50.000,00 euro annui (lett. b);
- l'esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative e in perdita sistematica (lett. c);
- l'esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui agli artt. 39 co. 1 lett. d) secondo periodo del DPR 600/73 e 54 co. 2 secondo periodo del DPR 633/72 (lett. d);
- l'anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l'attività di accertamento (artt. 43 co. 1 del DPR 600/73 e 57 co. 1 del DPR 633/72), con riferimento al reddito d'impresa e di lavoro autonomo (lett. e);
- l'esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo (art. 38 del DPR 600/73), a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato (lett. f).

Esclusione dai benefici

I benefici contemplati dalle lettere c), d), e) e f) (relativi alla riduzione dei termini di accertamento, all'esclusione dalle società di comodo e all'esclusione/limitazione da alcune forme di accertamento) non operano in caso di violazioni che comportano l'obbligo di denuncia penale per uno dei reati previsti dal DLgs. 74/2000 (art. 9-bis co. 13 del DL 50/2017).

6.1 BENEFICI FRUIBILI PER IL 2018

In relazione ai livelli di affidabilità fiscale conseguenti all'applicazione degli ISA per il periodo d'imposta 2018, anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi in dichiarazione, sono riconosciuti i benefici riepilogati nella seguente tabella (prov. Agenzia delle Entrate 10.5.2019 n. 126200).

Beneficio	Livello minimo di affidabilità per il periodo d'imposta 2018
Esonero dal visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a: <ul style="list-style-type: none"> • 50.000,00 euro annui, relativamente all'IVA; • 20.000,00 euro annui, relativamente a imposte dirette e IRAP. 	8
Esonero dal visto di conformità o dalla prestazione della garanzia per i rimborsi IVA di importo non superiore a 50.000,00 euro annui.	8
Esclusione dalla disciplina delle società non operative e in perdita sistematica.	9

Beneficio	Livello minimo di affidabilità per il periodo d'imposta 2018
Esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici.	8,5
Anticipazione di un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento con riferimento al reddito d'impresa e di lavoro autonomo.	8
Esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.	9

Conseguimento di redditi d'impresa e di lavoro autonomo

Nel caso in cui i contribuenti interessati dai benefici premiali conseguano, con riferimento ad un periodo d'imposta, sia redditi d'impresa sia redditi di lavoro autonomo, gli stessi accedono ai benefici medesimi se:

- applicano, per entrambe le categorie reddituali, i relativi indici sintetici di affidabilità fiscale, laddove previsti;
- il punteggio attribuito a seguito dell'applicazione di ognuno di tali indici è pari o superiore a quello minimo individuato per l'accesso al beneficio stesso.

6.1.1 Esonero dal visto di conformità

L'apposizione del visto di conformità per l'utilizzo in compensazione, mediante il modello F24, di crediti relativi a imposte dirette, IRAP e IVA (annuale e infrannuale) è obbligatorio per crediti di importo superiore a 5.000,00 euro annui (artt. 1 co. 574 della L. 27.12.2013 n. 147 e 10 co. 1 lett. a) n. 7) del DL 1.7.2009 n. 78).

L'obbligo di apposizione del visto di conformità è previsto anche per l'esecuzione dei rimborsi IVA, ai sensi dell'art. 38-*bis* co. 3 del DPR 633/72, al di sopra dell'importo di 30.000,00 euro, laddove non sia richiesta la prestazione della garanzia patrimoniale ai sensi del successivo co. 4 dell'art. 38-*bis* del DPR 633/72³⁵.

Al raggiungimento di un livello di affidabilità pari a 8 è riconosciuto l'esonero dall'apposizione del visto di conformità, entro determinati limiti³⁶.

Tenuto conto che il termine per la presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2018 è scaduto il 30.4.2019, i benefici relativi all'utilizzo in compensazione o al rimborso dei crediti IVA sono spendibili per i crediti maturati nell'anno 2019 (risultanti dalla dichiarazione IVA 2020) e nei primi 3 trimestri del 2020 (risultanti dai relativi modelli TR), come riepilogato nella seguente tabella.

³⁵ Si veda la voce "Visto di conformità", *Guide Eutekne*.

³⁶ È stato rilevato che, in presenza di un successivo controllo che comporti la contestazione di errori il cui esito determini una riduzione del punteggio di affidabilità ad un livello inferiore all'8, v'è il rischio che, in assenza del visto di conformità, le compensazioni effettuate possano essere disconosciute: cfr. Pegorin L., Ranocchi G.P. "Software Isa, dati extra modello solo tramite cassetto fiscale", *Il Sole - 24 Ore*, 11.6.2019, p. 25.

Esonero dal visto di conformità sulla dichiarazione annuale o sul modello TR o dalla prestazione della garanzia	Tipologia credito	Periodo di maturazione del credito	Importo massimo
Compensazione	IVA annuale	2019	50.000,00 euro
	IVA infrannuale	Primi 3 trimestri 2020	
	IRPEF/IRES/IRAP	2018	20.000,00 euro
Rimborsi	IVA annuale	2019	50.000,00 euro
	IVA infrannuale	Primi 3 trimestri 2020	

6.1.2 Esclusione dalla disciplina delle società non operative e in perdita sistematica

L'esclusione dall'applicazione della disciplina delle società non operative e in perdita sistematica (art. 30 co. 1 della L. 724/94) è riconosciuta a fronte del raggiungimento del livello di affidabilità almeno pari a 9 per il periodo d'imposta 2018.

Indicazione della causa nei modelli REDDITI SC ed SP e relativa verifica

Per le società ed enti che applicano gli ISA per il periodo d'imposta 2018 e che conseguono il livello di affidabilità fiscale richiesto, la causa di esclusione deve essere indicata, con il codice 11, nella casella 1 del rigo RS116 di REDDITI SC 2019 o del rigo RS11 di REDDITI SP 2019.

Come tutte le cause di esclusione previste dall'art. 30 co. 1 della L. 724/94, anche quella riconducibile all'applicazione degli ISA è comune alla disciplina delle società non operative per insufficienza di ricavi e alle società in perdita sistematica; pertanto, il raggiungimento della soglia critica determinerà l'esclusione da entrambe le discipline (circ. Agenzia delle Entrate n. 23/2012, § 1.1).

Per ciò che concerne la relativa verifica, va ricordato che le cause di esclusione, in genere, vanno riscontrate nel periodo d'imposta in cui ricorre lo *status* di società di comodo. Correttamente, infatti, le istruzioni ai modelli REDDITI 2019, relativi al periodo d'imposta 2018, menzionano le società ed enti che applicano gli ISA per il periodo d'imposta 2018.

Discorso diverso vale per la disapplicazione della disciplina delle società in perdita sistematica, la cui sussistenza, a differenza delle cause di esclusione, va verificata nel quinquennio di osservazione precedente. Si tratta, per le società che risultano in perdita sistematica nel periodo d'imposta 2018, del quinquennio 2013-2017; in tali periodi, continua a trovare applicazione la causa relativa agli studi di settore, posto che gli indici di affidabilità fiscale operano dal periodo d'imposta 2018.

In altre parole, la società risultata in perdita sistematica nel periodo d'imposta 2018 può disapplicare la disciplina se in uno qualsiasi dei periodi compresi nel quinquennio 2013-2017 è risultata congrua e coerente ai fini degli studi di settore³⁷.

³⁷ Il provv. Agenzia delle Entrate 7.6.2019 n. 184656 ha, in tal senso, adeguato anche le istruzioni ai modelli REDDITI SC ed SP. Prima dell'intervenuto correttivo, le istruzioni recavano un erroneo

Per il periodo d'imposta 2019 (REDDITI 2020) la causa relativa agli studi di settore (da riscontrare in uno dei periodi 2014-2017) coesisterà con quella relativa all'applicazione degli ISA (da riscontrare nel periodo d'imposta 2018) e così anche per le dichiarazioni dei redditi successive, fino ad esaurimento del quinquennio in cui risultavano in vigore gli studi (l'ultimo periodo d'imposta interessato sarebbe il 2022 che ha come periodo di osservazione il quinquennio 2017-2021)³⁸.

6.1.3 Esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici

Gli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui agli artt. 39 co. 1 lett. d) secondo periodo del DPR 600/73 e 54 co. 2 secondo periodo del DPR 633/72 rientrano nella più ampia categoria dell'accertamento analitico-induttivo o presuntivo, tramite il quale la contestazione dell'evasione avviene mediante il ricorso a presunzioni qualificate, ovvero gravi, precise e concordanti³⁹.

Il raggiungimento di un livello di affidabilità pari a 8,5 consente al contribuente di non essere assoggettato, limitatamente al periodo d'imposta 2018, ad accertamento presuntivo sulla base delle norme richiamate.

6.1.4 Riduzione dei termini di accertamento

Ai sensi dell'art. 43 del DPR 600/73, dopo le modifiche della L. 208/2015 (operanti dalle dichiarazioni presentate nel 2017, quindi dal periodo d'imposta 2016), l'avviso di accertamento relativo alle imposte sui redditi va notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo (e non più quarto) a quello di presentazione della dichiarazione, e lo stesso vale per l'IVA in virtù dell'art. 57 del DPR 633/72.

Nell'ipotesi di omessa dichiarazione, sempre a seguito della L. 208/2015, sia per le imposte sui redditi sia per l'IVA, il termine coincide con il 31 dicembre del settimo anno successivo (e non più quinto) a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata⁴⁰.

Il raggiungimento di un livello di affidabilità fiscale pari a 8 per il periodo d'imposta 2018 consente al contribuente di ridurre di un anno i predetti termini di accertamento con riferimento ai redditi d'impresa e di lavoro autonomo.

Anno d'imposta	Modello REDDITI 2019	Termine accertamento ordinario	Applicazione del beneficio ISA
2018	Dichiarazione presentata	31.12.2024	31.12.2023
	Dichiarazione omessa o nulla	31.12.2026	31.12.2025

6.1.5 Esclusione dalla determinazione sintetica del reddito complessivo

L'art. 38 del DPR 600/73 consente all'Agenzia delle Entrate di determinare il reddito complessivo delle persone fisiche in maniera sintetica, sulla base degli incrementi

riferimento agli ISA anche ai fini della disapplicazione della disciplina delle società in perdita sistematica, come evidenziato in Corso L. "Esclusione dalle società di comodo se raggiunto lo "standard" ISA", *Il Quotidiano del Commercialista*, www.eutekne.info, 4.2.2019.

³⁸ Per approfondimenti, si veda la voce "Società di comodo", *Guide Eutekne*.

³⁹ Si veda la voce "Accertamento analitico presuntivo", *Guide Eutekne*.

⁴⁰ Per approfondimenti, si veda la voce "Termini di accertamento", *Guide Eutekne*.

patrimoniali nonché degli indici di spesa contemplati da appositi decreti ministeriali. Questo tipo di accertamento è legittimo ove "il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato" (art. 38 co. 6 del DPR 600/73)⁴¹.

Ai fini del calcolo occorre considerare il reddito dichiarato, e non quello accertato: se il reddito dichiarato è pari a 100 si può procedere all'accertamento qualora il reddito accertabile sia pari almeno a 121 ($100 + 20\% = 120$)⁴².

Il raggiungimento di un livello di affidabilità pari a 9 per il periodo d'imposta 2018 garantisce l'esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato. Considerando l'esempio che precede, con il beneficio del regime premiale ISA, l'accertamento sintetico è precluso se il reddito accertabile non risulta superiore a 166,66 euro.

6.2 RILEVANZA DEGLI INDICI AI FINI DELL'ACCERTAMENTO

Il livello di affidabilità fiscale derivante dall'applicazione degli indici, nonché le informazioni presenti nell'Archivio dei rapporti finanziari dell'Anagrafe tributaria (art. 7 co. 6 del DPR 605/73) sono considerate per definire specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale (art. 9-bis co. 14 del DL 50/2017). Ai fini della definizione di tali strategie di controllo, l'Agenzia delle Entrate tiene conto di un livello di affidabilità fiscale minore o uguale a 6 (provv. 126200/2019).

Sulla base di tale quadro normativo, quindi, il punteggio di affidabilità fiscale minore o uguale a 6 non dovrebbe determinare automaticamente l'inclusione delle liste selettive poiché tale indizio di evasione dovrebbe essere "confermato" da ulteriori elementi⁴³.

Livello di affidabilità	Effetti riconosciuti
10	Tutti i benefici del regime premiale
9	
8	Alcuni benefici del regime premiale
7	Esclusione dalle liste di controllo e dal regime premiale
Da 1 a 6	Possibile inserimento nelle liste di controllo

Dottrina

Balzanelli M., Valcarengi G. "Dagli studi di settore agli ISA: migrazione con sorprese", *Il fisco*, 21, 2019, p. 2007

Caminiti R. "Il nuovo modello metodologico degli ISA", *Corriere Tributario*, 28, 2018, p. 2907

Caminiti R. "L'applicazione degli ISA: il caso del commercio al dettaglio di carburanti per autotrazione", *Corriere Tributario*, 47, 2018, p. 3670

Carucci F.G. "Molti imprenditori agricoli esonerati dagli indici", *Italia Oggi*, 16.5.2019, p. 27

⁴¹ Per approfondimenti, si veda la voce "Accertamento sintetico", *Guide Eutekne*.

⁴² Cfr. circ. Agenzia delle Entrate 31.7.2013 n. 24 § 3.5.

⁴³ Cfr. Pegorin L., Ranocchi G.P. "Isa, non basta la sufficienza per evitare i controlli", *Il Sole - 24 Ore*, 14.5.2019, p. 27.

-
- Di Gangi T. "Indici di affidabilità fiscale anche per gli agricoltori con reddito d'impresa", *Il Quotidiano del Commercialista*, www.eutekne.info, 20.4.2019
- Forte N. "Al via le pagelle Isa: check up su fatture e spese", *Il Sole - 24 Ore*, 17.6.2019, p. 11
- Gallo S. "Imposte al 30 settembre per i soggetti ISA", *Il Quotidiano del Commercialista*, www.eutekne.info, 18.6.2019
- Magistro L., Caminiti R. "Processo di elaborazione e caratteristiche dei nuovi Indici sintetici di affidabilità fiscale", *Corriere Tributario*, 38, 2018, p. 2919
- Pegorin L., Ranocchi G.P. "Software Isa, dati extra modello solo tramite cassetto fiscale", *Il Sole - 24 Ore*, 11.6.2019, p. 25
- Pegorin L., Ranocchi G.P. "Isa, non basta la sufficienza per evitare i controlli", *Il Sole - 24 Ore*, 14.5.2019, p. 27
- Rivetti P. "Accesso al Cassetto fiscale per gli ISA con deleghe specifiche", *Il Quotidiano del Commercialista*, www.eutekne.info, 17.5.2019
- Rivetti P. "Disponibile il software per le richieste massive di ulteriori dati ai fini ISA", *Il Quotidiano del Commercialista*, www.eutekne.info, 8.6.2019
-

Prassi

- Ris. Agenzia delle Entrate 10.5.2019 n. 48
Circ. Agenzia delle Entrate 13.6.2001 n. 54